



**Comune di Pozzuolo Martesana**  
**Unione di comuni lombarda Adda Martesana**  
**Città Metropolitana di Milano**

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI E PER UNA MIGLIORE CONVIVENZA CON LA COLLETTIVITA' UMANA**

(Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° \_\_\_\_ del \_\_-04-2019)

## INDICE

### Capitolo I - PRINCIPI

- Art. 1 - Profili istituzionali.
- Art. 2 - Valori etici e culturali.
- Art. 3 - Competenze del Sindaco e Comune.
- Art. 4 - Tutela degli animali.

### Capitolo II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 5 - Definizioni.
- Art. 6 - Ambito di applicazione.

### Capitolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 7 – Modalità di detenzione e custodia di animali.
- Art. 8 - Maltrattamento e mancato benessere di animali.
- Art. 9 - Tutela della fauna selvatica.
- Art.10 - Abbandono e rilascio di animali.
- Art. 11 - Avvelenamento di animali.
- Art. 12 – Libero accesso degli animali (Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico).
- Art. 13 - Divieto di accattonaggio con animali.
- Art. 14 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.
- Art. 15 - Allevamento, esercizi commerciali e ambulanti, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.
- Art. 16 - Divieti e regolamentazione di esposizioni, mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.
- Art. 17 - Pet therapy – Attività curative umane con impiego di animali in case di riposo/ospedali/scuole.
- Art. 18 - Inumazione di animali.
- Art. 19 - Destinazione di cibo per animali.
- Art. 20 - Scelte alimentari.
- Art. 21 - Associazioni animaliste e zoofile
- Art. 22 - Divieto di combattimenti fra animali
- Art. 23 - Divieto di utilizzo e vendita di pellicce di cani e gatti
- Art. 24 - Attività di caccia sul territorio comunale

### Capitolo IV - CANI

- Art. 25 - Attività motoria e rapporti sociali.
- Art. 26 - Divieto di detenzione a catena.
- Art. 27 - Dimensioni dei recinti e/o terrazze.
- Art. 28 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, uso guinzaglio e museruola.
- Art. 29 - Aree e percorsi destinati ai cani.
- Art. 30 - Obbligo di raccolta delle deiezioni.
- Art. 31 - Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali.
- Art. 32 - Anagrafe canina, metodi di riconoscimento - smarrimento - rinvenimento - affidamento.
- Art. 33 - Centri di addestramento-educazione
- Art. 34 - Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione

### Capitolo V - GATTI

- Art. 35 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.
- Art. 36 - Compiti dell'Azienda Territoriale Sanitaria ATS e dell'Amministrazione Comunale.
- Art. 37 - Colonie feline e gatti liberi.
- Art. 38 - Cura delle colonie feline da parte dei Tutori.
- Art. 39 – Cantieri.

- Art. 40- Custodia dei gatti di proprietà.

#### **Capitolo VI – RODITORI, MAMMIFERI, LAGOMORFI E MUSTELIDI**

- Art. 41 - Modalità di detenzione e misura delle gabbie.

#### **Capitolo VII – VOLATILI**

- Art. 42 - Detenzione di volatili.
- Art. 43 - Dimensioni delle gabbie.
- Art. 44 - Della popolazione di Columba livia var. domestica.
- Art. 45 - Protezione dei nidi.

#### **Capitolo VIII – ANIMALI ACQUATICI**

- Art. 46 - Ittiofauna.
- Art. 47 - Detenzione di specie animali acquatiche.
- Art. 48 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.
- Art. 49 - Tartarughe acquatiche.
- Art. 50 - Divieti

#### **Capitolo IX – EQUIDI**

- Art. 51 - Equidi.

#### **Capitolo X – AVIFAUNA, ANFIBI E RETTILI**

- Art.52 - Tutela della piccola fauna.

#### **Capitolo XI – ANIMALI ESOTICI**

- Art. 53 - Tutela degli animali esotici

#### **Capitolo XII – PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI**

- Art. 54 - Divieto di vivisezione e sperimentazione.

#### **Capitolo XIII – CANILI, GATTILI**

- Art. 55 - Cessione del proprio cane e/o gatto al Comune.
- Art. 56 - Adozioni e sterilizzazioni

#### **Capitolo XIV – DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 57 - Sanzioni.
- Art. 58 - Utilizzo degli introiti delle sanzioni
- Art. 59 - Vigilanza.
- Art. 60 - Danni al Patrimonio Pubblico.
- Art. 61 - Collaborazione con Associazioni.
- Art. 62 - Integrazioni e modificazioni.
- Art. 63 - Incompatibilità e abrogazione di norme.
- Art. 64 - Entrata in vigore del presente Regolamento e adeguamento alle nuove normative da parte della cittadinanza.

### Art. 1 - Profili istituzionali.

Il Comune di Pozzuolo Martesana, ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'Unesco a Parigi, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Lombardia e dal proprio Statuto:

1. promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente;
2. riconosce agli individui e alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche;
3. individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;
4. promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza sia la possibilità di un'organica convivenza con la collettività umana nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica;
5. delega all'esistente Ufficio Diritti Animali, ogni competenza in ambito di tutela degli animali sul territorio comunale, incluse attività di controllo, vigilanza e applicazione del presente Regolamento.

### Art. 2 - Valori etici e culturali.

Il Comune di Pozzuolo Martesana, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Lombardia e dal proprio Statuto:

1. riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia;
2. opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi;
3. favorisce programmi di preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy, effettuati da parte di persone e/o associazioni con cognizioni e competenze specifiche;
4. potrà avvalersi, per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti punti, della collaborazione delle Associazioni protezioniste, ambientaliste ed animaliste anche attraverso la stipulazione di idonee convenzioni.

### Art. 3 - Competenze del Sindaco e del Comune.

1. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta, attraverso i propri Organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

### Art. 4 - Tutela degli animali.

1. Il Comune di Pozzuolo Martesana, in base alla Legge 281/1991, alla Legge 189/2004, alla Legge Regionale 33/2009 e il Regolamento Regionale 13/04/2017 promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
2. Il Comune di Pozzuolo Martesana si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato e della Regione.
3. Il Comune di Pozzuolo Martesana condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.

## Capitolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

### Art. 5 – Definizioni.

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla Legge 281/1991 e succ. modif. e alla l.r. 16/2006, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti sul territorio comunale a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. Si riconosce altresì la qualifica di animali d'affezione a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto al mero scopo di compagnia, ove non contrasti con le normative vigenti.
3. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.

### Art. 6 - Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune.
2. Le norme previste dai successivi articoli 7 e 8 (modalità di detenzione e custodia di animali, maltrattamento e mancato benessere di animali) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito al precedente articolo 5.

## Capitolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 7 – Modalità di detenzione e custodia di animali.

1. Chi custodisce un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o custoditi a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i proprietari dovranno porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite.
3. I proprietari, o detentori di animali a qualsiasi titolo, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche, etologiche e comportamentali, nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute.
5. I proprietari, o detentori di animali a qualsiasi titolo, dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
6. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.

### Art. 8 - Maltrattamento e mancato benessere di animali.

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo nei divieti di cui ai commi seguenti del presente articolo.
2. È vietato tenere gli animali in spazi angusti, tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.

3. È vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato; deve essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo, e non posta in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. Lasciare cronicamente soli o incustoditi cani, gatti o altri animali nella propria abitazione, nel proprio cortile o in altro luogo di detenzione.
5. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 90 giorni di vita se non per gravi motivazioni di benessere animale certificate da un medico veterinario.
6. È vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto, di ricovero per cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali osservando le disposizioni di cui all'art. 15; fanno eccezione uccelli e piccoli roditori nonché animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità.
7. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
8. È vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
9. È vietato l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca", salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.  
Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n. 125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.
10. È vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.
11. È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatto salvo quanto previsto dalle normative nazionali.
12. È vietato colorare in qualsiasi modo gli animali tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti.
13. È vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tutt'uno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti aeratori.
14. È vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei vani portabagagli chiusi (ovvero non comunicanti con gli abitacoli) degli autoveicoli.
15. È vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. L'effettuazione di giochi pirotecnici è vietata per la tutela della persona e degli animali.
16. È vietato detenere permanentemente al buio o a luce artificiale gli animali; al fine dell'applicazione di tale divieto si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della razza.
17. È vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità per gli animali di sdraiarsi e rigirarsi; è vietato il trasporto di animali in condizioni di sovraffollamento; gli animali devono essere protetti dagli urti causati dai movimenti del viaggio e protetti dalle intemperie e da forti variazioni climatiche come previsto da disposizione di polizia veterinaria.
18. È vietato custodire animali in autoveicoli in sosta, ad eccezione di quelli in fermata per un tempo molto breve, adottando opportuni accorgimenti al fine di garantire il giusto ricambio d'aria all'interno del veicolo.
19. È vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
20. La macellazione di suini, ovi-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/1929, sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda ATS. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998.  
La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti. È fatto divieto di macellare animali nelle "fattorie didattiche" durante la visita di minorenni.

21. È vietato distruggere i nidi degli uccelli durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento; è altresì vietata qualsiasi forma di cattura e uccisione dei volatili presenti sul territorio del Comune di Pozzuolo Martesana.

#### **Art. 9 – Tutela della fauna selvatica**

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano la protezione della fauna selvatica, l'esercizio della caccia e della pesca, le normative sanitarie.
2. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori all'Ufficio Diritti Animali o altri uffici competenti per i controlli che escludano danni agli animali.

#### **Art. 10 – Abbandono e rilascio di animali.**

1. È severamente vietato abbandonare o rilasciare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, nonché uova o forme larvali, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
3. Viene equiparato all'abbandono di cui al comma 1 il mancato ritiro entro 60 giorni di cani di proprietà catturati dai Servizi di Polizia Locale o da altri uffici competenti, ospitati presso il canile convenzionato con il Comune di Pozzuolo Martesana.
4. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

#### **Art. 11 - Avvelenamento di animali.**

1. È severamente proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione della relativa terapia di cura.
2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo attraverso il modulo per la segnalazione di sospetto avvelenamento predisposto dal Ministero per la Salute, reperibile sul sito [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it).
3. Il medico veterinario libero professionista che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e al Servizio Veterinario della Azienda ATS, oltre che ai soggetti previsti dalla legge, all'Ufficio Diritti Animali o altri uffici competenti. In caso di decesso dell'animale deve inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica.
4. Il Sindaco deve indicare i tempi e le modalità di sospensione delle attività faunistico venatorie e pastorali svolte nell'area interessata e provvederà ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, segnalandolo con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto necessario e vigilando per tramite della Polizia locale o delle Guardie zoofile.

#### **Art. 12 – Libero accesso degli animali (Accesso negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico).**

1. Laddove una norma di legge non disponga diversamente, è consentito l'accesso degli animali d'affezione in tutti i luoghi pubblici, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico e su tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato operanti sul territorio del Comune.

2. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata e motivata comunicazione al Sindaco, predispongano appositi e adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli stessi durante la permanenza dei proprietari all'interno del medesimo esercizio. Non è consentito al Responsabile dell'esercizio commerciale vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
3. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; è consentito il libero accesso di cui al comma 1 purché obbligatoriamente muniti di guinzaglio e, solo all'occorrenza, della museruola. Tutti i cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Per i gatti è obbligatorio il trasportino. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Nel caso del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia sono sempre ammessi al trasporto, purché tenuti in grembo. I gatti, se sono alloggiati in un trasportino.
6. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.
7. I cani accompagnati da proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici comunali.
8. Ai cani è consentito l'accesso muniti di guinzaglio e di eventuale museruola nelle case di cura, nelle case di riposo e nelle apposite aree degli ospedali per far visita ai proprietari ricoverati.
9. In deroga al Regolamento di Polizia Cimiteriale, ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri purché muniti di guinzaglio ed eventuale museruola.

#### **Art. 13 – Divieto di accattonaggio con animali.**

1. È fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a confisca e potranno essere affidati temporaneamente o a titolo definitivo dall'Ufficio competente per la tutela degli animali, ad Associazioni animaliste di volontariato o privati cittadini che diano garanzia di buon trattamento.

#### **Art. 14 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.**

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie, quali mostre, manifestazioni itineranti, sagre, luna-park, lotterie, mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento. È altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali e cani non iscritti all'anagrafe canina in luoghi pubblici.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
3. La presente norma non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito di iniziative a scopo di adozione in iniziative preventivamente comunicate ed autorizzate dall'Ufficio Diritti Animali (o al Referente).

#### **Art. 15 – Allevamento, esercizi commerciali e ambulanti, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali.**

1. È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di vendita di animali da compagnia di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita.
2. Non potranno essere effettuate vendite e cessioni a qualsiasi titolo di animali a minori di anni diciotto.
3. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente di acqua, di cibo e di lettiera.
4. In occasione di esposizioni agricole zootecniche o particolari iniziative patrocinate dal Comune o durante la festa patronale, agli animali esposti o in vendita dovranno essere garantiti cure, riparo, acqua e cibo per tutta la durata della manifestazione, in modo sufficiente e adeguato rispettando il benessere degli animali. È vietato tenere durante l'esposizione i suddetti animali all'interno del mezzo utilizzato per il trasporto.
5. È vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
6. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di cani e gatti può avvenire solo dopo i tre mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile comunale, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all'acquirente, quindi al nuovo proprietario, di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione ed informazioni scritte sugli obblighi di leggi e regolamenti.
7. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali deve ottenere il parere dell'Ufficio competente per la tutela degli animali ai fini di poter assicurare condizioni di benessere degli animali.
8. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'articolo 8, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
9. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti alla detenzione degli animali stessi fissate dal presente Regolamento.
10. Con Determinazione Dirigenziale dell'Ufficio competente per la tutela degli animali potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche, e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
11. Copia conforme dei registri di carico e scarico degli animali previsti dalle normative nazionali e locali per le attività commerciali, nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti, dovranno essere consegnati dagli esercenti all' Ufficio competente per la tutela degli animali del Comune di Pozzuolo Martesana con cadenza trimestrale.
12. Quando non esposti, gli animali devono essere contenuti in gabbie con misure non inferiori a quelle previste nel successivo art. 17. Il fondo delle gabbie dovrà essere di materiale tale da impedire il ferimento delle zampe dell'animale stesso.
13. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 44 del presente regolamento.
14. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

La richiesta di autorizzazione sanitaria per la detenzione di animali da parte degli esercizi commerciali va inoltrata al Comune corredata dei seguenti documenti:

- a) Pianta planimetrica con sezione, non inferiore, non inferiore in scala a 1:100, con R.A.I. calcolati separatamente per locali e dichiarati idonei, con indicazioni dell'uso dei locali, firma digitale del titolare, firma e timbro del tecnico iscritto all'Albo;
- b) Nei casi di subingresso, copia della precedente autorizzazione sanitaria e/o commerciale;
- c) Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità – ai fini della verifica dell'autenticità della sottoscrizione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000;
- d) Copia dell'eventuale atto costitutivo della Società;
- e) Documentazione attestante eventuali variazioni strutturali;
- f) R1 – Requisiti morali e professionali di vendita;
- g) Copia del titolo di possesso e relazione tecnica dei locali e delle attrezzature e delle attività da svolgere e sull'osservanza delle condizioni indicate nel regolamento comunale nonché delle diverse disposizioni di assistenza veterinaria vigenti in materia (dichiarazione rogito o contratto di locazione);
- h) Certificazione scarico acque reflue;

- i) Descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti solidi. L'atto autorizzativo dovrà indicare con esattezza il numero massimo per specie di animali la cui detenzione è consentita ed includere la piantina planimetrica di cui al punto a).
- j) Attestazione di pagamento su c/c postale dei diritti SUAP.

È fatto divieto agli esercizi commerciali fissi, all'ingrosso ed al dettaglio e ambulanti, di esporre al pubblico animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità (ad esclusione dei volatili, pesci e rettili di cui a art. 16) al di fuori delle seguenti fasce orarie:

ottobre - marzo: mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00;

aprile - settembre: mattina dalle ore 9.00 alle ore 11.00 – pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 20.00;

#### **Art. 16 – Divieti e regolamentazione di esposizioni, mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.**

1. È vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di esposizione, spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali appartenenti a specie domestiche, selvatiche o esotiche. Il divieto di cui sopra si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, ad eccezione di quelle senza fine di lucro, autorizzate dal Sindaco o suo delegato, a contenuto didattico e di promozione della tutela degli animali, purché con l'esclusione dell'utilizzo dei cuccioli (età inferiore ai 4 mesi).
2. Tale divieto non si applica ai circhi ed alle attività di spettacolo viaggiante soggetti a quanto contenuto nell'allegato "D" del presente Regolamento, alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati e alle manifestazioni senza scopo di lucro organizzate da Associazioni animaliste iscritte all'Albo regionale del volontariato o Onlus con finalità di protezione degli animali o per l'adozione di animali, preventivamente autorizzate dal Comune.
3. È vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
4. È vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali e mostre.
5. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura immediata o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.

#### **Art. 17 – Pet therapy – Attività curative umane con impiego di animali in case di riposo/ospedali/scuole.**

1. Il Comune di Pozzuolo Martesana riconosce validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie, quali ad esempio la depressione negli anziani, e incoraggia nel suo territorio, collaborando con Associazioni specifiche, tali attività di cura, riabilitazione ed assistenza.
2. A condurre le attività di pet-therapy dovranno essere persone che dimostrino di avere conseguito titolo di studio allo scopo.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali.
4. Nelle case di riposo per anziani e ospedali è permesso l'accesso di animali domestici, previo accompagnamento degli addetti alle iniziative di pet-therapy (pet-partner) e/o dei proprietari degli animali.
5. Il personale addetto alla pet-therapy, o chi conduce l'animale nella casa di riposo/struttura ospedaliera/scuola, dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno.
6. Il Comune riconosce e promuove, altresì, le attività didattico-educative presso le scuole che prevedano la presenza di animali all'interno della struttura, pur sempre accompagnati dal personale addetto alle iniziative promosse dall'Amministrazione Comunale.
7. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
8. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, tra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche, stress psichici o fisici, né consistere

in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.

9. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA all'interno di scuole, ospedali e strutture pubbliche sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore, devono provenire prioritariamente da canili e rifugi pubblici e privati o da allevamenti per fini alimentari. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di privati e/o associazioni ed escludendo per gli animali da reddito la macellazione.

#### **Art. 18 - Inumazione di animali.**

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati, è consentito al proprietario il sotterramento di animali da compagnia in terreni privati previo consenso e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda ATS competente per territorio.
2. Il Comune può concedere anche ai sensi della normativa regionale vigente appositi terreni recintati in comodato finalizzati a diventare cimiteri per cani, gatti ed altri animali.

#### **Art. 19 - Destinazione di cibo per animali.**

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione senza fini di lucro, cani liberi accuditi e colonie feline possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

#### **Art. 20 – Scelte alimentari.**

1. Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune viene garantita, a chiunque ne faccia richiesta, la possibilità di optare per un menù vegetariano (nessun prodotto derivante dall'uccisione di animali, oppure vegan (nessun prodotto di origine animale), così come previsto dalle Linee di indirizzo del Ministero della Salute sulla ristorazione scolastica senza alcun certificato medico.
2. I bandi di gara per l'appalto di mense dovranno prevedere punteggi premianti per menu che rispettino le nuove Linee Guida per l'alimentazione di ATS e per iniziative volte alla riduzione dell'impatto ambientale provocato dagli allevamenti intensivi. Sono da prevedere punteggi premianti anche per la scelta di utilizzare uova provenienti da agricoltura biologica e, quando non disponibili, da allevamenti all'aperto.

#### **Art. 21 – Associazioni animaliste e zoofile.**

1. Le Associazioni animaliste e le Associazioni zoofile iscritte negli elenchi ambiente o sanità del Registro regionale del volontariato e nel registro comunale delle associazioni, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale, collaborano con il Comune di Pozzuolo Martesana per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:
  - a) possono gestire in convenzione, strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati al raggiungimento del benessere animale;
  - b) collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento;
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'Associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

#### **Art. 22 – Divieto di combattimenti fra animali.**

1. È vietato, su tutto il territorio comunale, promuovere o dirigere combattimenti o competizioni cruente fra animali, in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico.
2. È vietata, su tutto il territorio comunale, qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento che implichi combattimenti o competizioni cruente fra animali.
3. È vietato allevare o addestrare animali al fine della loro partecipazione ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1.
4. È vietato assistere a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, ai combattimenti o alle competizioni di cui al comma 1.
5. Le sanzioni per le violazioni al presente articolo sono quelle penali, previste dalla legge 20/7/2004 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”.
6. È vietato produrre, importare, acquistare, detenere, esporre al pubblico ed esportare, allo scopo di farne commercio o distribuzione, a fini di lucro o comunque in attività collegabili ai combattimenti, video o materiale di qualsiasi tipo contenenti scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni di cui al comma 1; tali divieti non si applicano alle associazioni per la tutela degli animali e a chiunque utilizzi il materiale di cui al presente comma per finalità educative.
7. Gli animali utilizzati nei combattimenti verranno sequestrati, salvo che appartengano a persona estranea al reato, e saranno affidati, con spese a carico del proprietario o del possessore, ad Associazioni animaliste regolarmente iscritte all’albo regionale del volontariato o in possesso di altro analogo riconoscimento.
8. I medici veterinari che, nell’esercizio della professione, hanno curato o visitato animali per lesioni che possono essere ragionevolmente riferibili alle fattispecie di cui al presente articolo in casi che risultano connessi al territorio di Pozzuolo Martesana, inoltrano segnalazione all’Ufficio Diritti Animali e alla Autorità Giudiziaria per la fattispecie di cui all’art. 727 del Codice Penale.
9. All’allevatore o addestratore che commetta le infrazioni di cui al comma 3, viene revocata definitivamente la licenza o altro analogo provvedimento amministrativo previsto per l’esercizio delle attività concernenti l’allevamento, la conduzione, il commercio e il trasporto di animali.

#### **Art. 23 – Divieto di utilizzo e vendita di pellicce di cani e gatti.**

1. È fatto divieto, su tutto il territorio comunale, utilizzare per la produzione o il confezionamento, vendere, acquistare o comunque detenere, a scopo produttivo o commerciale, pelli e pellicce etichettate ai sensi dell’elenco di cui all’allegato “A” del presente regolamento o comunque provenienti da animali da affezione quali cani (*canis familiaris*) e gatti (*felix catus*).
2. È fatto obbligo di etichettare, con la chiara indicazione della specie animale utilizzata, tutti i capi e gli articoli di abbigliamento e i manufatti di qualsiasi genere e tipo nei quali vengano utilizzati, in tutto o in parte, pelli e/o pellicce.
3. Per le violazioni alle misure di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento, le violazioni delle norme di cui al comma 1 sono sanzionate anche ai sensi degli artt. 515 e 517 del Codice Penale, come integrati dalla legge 20/7/2004 n. 189.
4. All’accertamento della violazione consegue il sequestro del materiale rinvenuto, che deve essere immagazzinato e distrutto con spese a carico del soggetto interessato.
5. Si invita inoltre la cittadinanza ad osservare la massima attenzione negli acquisti dei prodotti di cui all’allegato “B” del presente Regolamento, essendo gli stessi a possibile rischio di utilizzo, per la loro manifattura, di pelli e pellicce di cani e gatti.

#### **Art. 24 – Attività di caccia sul territorio comunale**

La caccia sul territorio comunale è regolamentata dalla legislazione regionale e dalla normativa provinciale.

**Art. 25 - Attività motoria e rapporti sociali.**

1. Chi custodisce un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 27.
4. È vietato custodire cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale (vedi art. 27), sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà, infine, essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagno d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
5. L'Amministrazione comunale promuove o patrocina iniziative destinate ad informare i proprietari di cani affinché garantiscano ai propri animali un'adeguata attività motoria ponendo in evidenza i rischi connessi, con particolare attenzione ai cani tenuti in appartamento o custoditi in recinto.

**Art. 26 - Divieto di detenzione a catena.**

1. È vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. È in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.

**Art. 27 - Dimensioni dei recinti e/o terrazze.**

1. Per i cani custoditi liberi in recinto e/o in terrazza in modo continuativo, la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 25 (con il lato minore non inferiore a m 1,50 per cani di peso fino a kg 15 e a m 2,50 per cani di taglia superiore), fatti salvi i canili pubblici e privati e i rifugi delle associazioni riconosciute, che devono comunque garantire box adeguati alla taglia e alle caratteristiche del cane; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6. All'esterno dei recinti dovranno essere affissi, a cura del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane. Per quanto specifico nel presente comma, è vietato detenere i cani su balconi, poiché per definizione di superficie sempre inferiore ai 25 metri quadrati.
2. Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9 per cane. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4.
3. I cani devono essere custoditi in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze fisiche ed etologiche dello stesso. Il box deve essere adeguato alla taglia del cane, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, non devono esservi ristagni di liquidi, le feci devono essere asportate quotidianamente. Il box deve essere riparato dai venti dominanti ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. Il ricovero (cuccia) deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.

**Art. 28 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, uso guinzaglio e museruola.**

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo le aree successivamente precisate al comma 3:
  - a) dovranno essere condotti con guinzaglio di lunghezza non superiore a un metro e mezzo. La museruola, rigida o morbida, va sempre portata con sé e applicata al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta motivata delle Autorità competenti;

- b) nelle aree appositamente attrezzate, nelle proprietà private e nei luoghi aperti dove non sono presenti altre persone i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore;
- c) i cani iscritti nel registro dei cani a rischio potenziale elevato istituito ai sensi dell'Ordinanza contingibile e urgente del Ministero della Salute concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani devono essere sempre condotti con guinzaglio e museruola.
2. È fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o detentore dell'animale è comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.
  3. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
  4. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.

#### **Art. 29 - Aree e percorsi destinati ai cani.**

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigilante responsabilità degli accompagnatori, che dovranno attenersi scrupolosamente alle regole per un sicuro utilizzo dello spazio, indicate su appositi cartelli posti nelle immediate vicinanze dell'ingresso all'area, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.

#### **Art. 30 - Obbligo di raccolta delle deiezioni.**

È vietato l'abbandono delle deiezioni canine sul suolo pubblico e di conseguenza ne è obbligatoria la raccolta. I comportamenti in contrasto con tale divieto saranno sanzionati come già previsto dal Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Pozzuolo Martesana.

#### **Art. 31 - Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali.**

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune (individuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti.
2. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici comunali.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali in esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio e, all'occorrenza museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. I cani soggetti a rilevazione da parte del Servizio Veterinario per rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, devono essere sempre condotti nei luoghi mediante guinzaglio e museruola. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo è responsabile del controllo e della conduzione degli animali e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
4. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.

#### **Art. 32 - Anagrafe canina, metodi di riconoscimento - smarrimento, rinvenimento, affido.**

1. L'eventuale smarrimento del proprio cane deve essere comunicato entro due giorni dalla scomparsa all'Ufficio Diritti Animali o altri uffici competenti, e/o alla Polizia Locale, e/o al canile sanitario ATS, nonché in alternativa, dopo il decimo giorno dallo smarrimento, al canile convenzionato con il Comune.
2. Chiunque rinvenga animali vaganti, randagi o abbandonati è tenuto a comunicarlo quanto prima alla Polizia Locale, e/o all'Ufficio Diritti Animali o altri uffici competenti, e/o al Servizio Veterinario dell'ATS competente per territorio.
3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani devono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina ai sensi della Legge 281/1991 e della Legge Regionale 33/2009.

#### **Art. 33 - Centri di addestramento-educazione.**

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole dell'Ufficio competente per la tutela degli animali, sentito il Servizio Veterinario della Azienda ATS competente per territorio.
2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e a rispettare le disposizioni del presente Regolamento.
3. I centri in funzione, all'entrata in vigore del presente Regolamento, dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

#### **Art. 34 - Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione.**

1. L'Ufficio competente per la tutela degli animali autorizza gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti solo se effettuati esclusivamente presso il Canile comunale o convenzionato o con garante un'Associazione riconosciuta di volontariato animalista, a persone che diano garanzia di buon trattamento. Per tale pratica l'Ufficio competente per la tutela degli animali adoterà il modulo ufficiale previsto dal Regolamento Regionale del 13 aprile 2017.
2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici e privati.

### **Capitolo V - GATTI**

#### **Art. 35 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.**

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/1991, è una caratteristica etologica del gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat – dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.) (vedasi Capitolo 1 - Regolamento Regionale aprile 2017 - Capo III art. 11).
2. Per "*gatto libero*" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
3. Per "*colonia felina*" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "*tutor*" o "*gattaro*" o "*gattara*", anche detto "*tutore di colonie feline*".
5. Per "*habitat*" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e no, edificato e no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

#### **Art. 36 - Compiti dell'Azienda Territoriale Sanitaria ATS e dell'Amministrazione comunale.**

1. Il Comune insieme con l'Azienda Sanitaria ATS Locale provvedono, anche in collaborazione con le Associazioni animaliste in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi,

reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza. Per la cura e le sterilizzazioni di gatti appartenenti a colonie feline del territorio comunale, i "tutori" dovranno rivolgersi al Comune di Pozzuolo Martesana all'Ufficio Diritti Animali o altri uffici competenti e alla azienda sanitaria locale. Spese sanitarie sostenute presso altri medici veterinari privati non sono a carico della azienda sanitaria o del Comune.

2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria Locale che dalle associazioni di volontariato, che dalle gattare/gattari o da personale addetto dell'Ufficio Diritti Animali o altri uffici competenti appositamente incaricato dall'amministrazione Comunale.

#### **Art. 37 - Colonie feline e gatti liberi.**

1. Le colonie feline sono considerate dal Comune "patrimonio bioculturale" (indisponibile) e sono pertanto tutelate. Il Comune, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall'Azienda Sanitaria Locale, dall'Ufficio Diritti Animali o altri uffici competenti, con la collaborazione delle Associazioni e/o dei cittadini abilitati. Tale censimento deve essere periodicamente aggiornato sia riguardo il numero dei gatti che compongono la colonia, sia in merito alle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati, solo dopo rilascio di regolare autorizzazione da parte dell'ufficio diritti animali o altri uffici competenti, in collaborazione con la competente Unità Operativa Sanità Animale dell'Azienda Sanitaria ATS Locale e con competente Associazione animalista, ed esclusivamente per la loro tutela o per documentate esigenze ambientali/territoriali.
4. È vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione e cura (ciotole, ripari, cucce ecc.).

#### **Art. 38 - Cura delle colonie feline da parte dei tutori.**

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come tutori di colonia felina, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline e promuove ogni azione utile a collaborare con tali cittadini e a sensibilizzare la cittadinanza. Il Comune riconosce altresì l'attività benemerita del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura e al sostentamento delle colonie feline.
2. I privati e le associazioni di volontariato che intendono gestire una colonia felina devono darne comunicazione al competente Ufficio comunale. Al tutor deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale; nelle aree pubbliche in concessione deve essere permesso il passaggio, sempre per il medesimo scopo. Il Comune, con apposita segnaletica, provvede a tabellare le colonie di gatti che vivono in libertà al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza da parte degli organi preposti.
3. L'accesso dei tutor a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario che tuttavia, in caso di divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità di accedervi, i tutori sottopongono e demandano all'Ufficio Diritti Animali e alle autorità competenti le problematiche individuate, i quali con gli strumenti definiti dalla legge promuoveranno le azioni necessarie.
4. I tutori sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l'acqua.
5. I tutori là dove sarà presente una convenzione sottoscritta da Comune, società di ristorazione e associazione/i animalista/e potranno rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
6. Sulle aree pubbliche è permesso il posizionamento di cucce e/o mangiatoie per gatti esclusivamente da parte del personale dell'Ufficio Diritti Animali o altri uffici competenti in collaborazione con le Associazioni animaliste e con i tutor delle colonie. Le suddette cucce e/o mangiatoie devono essere posizionate in modo tale da permettere il passaggio di mezzi di locomozione nelle aree viabili e di carrozzine per disabili sui marciapiedi. Altresì le stesse non devono essere collocate in zone non

idonee quali parcheggi, aree di transito, vicinanze di scuole, di aree gioco per bambini e di rivendite alimentari.

7. È proibita la rimozione delle cucce e/o mangiatoie di cui al comma precedente da parte dei cittadini od ostacolare e impedire in qualsiasi modo lo svolgimento dell'attività di gestione di una colonia felina.
8. Il Comune, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione. Si evidenzia ai cittadini che la presenza di persone zoofile che si occupano dei gatti rappresenta garanzia di animali in buona salute e controllati dal punto di vista demografico. Non deve essere operata pertanto alcuna criminalizzazione generalizzata verso chi si occupa dei gatti liberi che hanno trovato il loro habitat in aree condominiali. Si ricorda, inoltre, che il gatto, anche se ben nutrito, resta il principale antagonista dei topi.

#### **Art. 39 – Cantieri.**

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline, debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione, ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'Ufficio Diritti Animali o altri uffici competenti, d'intesa con l'ATS, potranno collaborare per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
2. Tale collocazione, ove possibile, deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita ai tutori, od in alternativa a persone incaricate dalla Pubblica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali; alternativamente ad una collocazione su altra area pubblica, si può valutare l'opzione di affidare i gatti ad Associazioni animaliste, dotate di adeguate strutture per ospitarli.
3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza. Laddove possibile.

#### **Art. 40 – Custodia dei gatti di proprietà.**

1. È fatto assoluto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine. È parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno di un'abitazione, tenerli in modo continuativo in trasportino o contenitori di vario genere, nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

### **Capitolo VI – RODITORI MAMMIFERI, LAGOMORFI E MUSTELIDI**

#### **Art. 41 – Modalità di detenzione e misure delle gabbie.**

1. **Conigli.**  
I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso; non è consentito l'uso di gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico. È vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.  
Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso. È vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 metri quadrati, con un'altezza non inferiore a cm 40, aumentata di 0,25 metri quadrati per ogni ulteriore esemplare.

**2. Furetti.**

La gabbia per un furetto adulto deve essere metallica (non di vetro né di legno) e deve avere una dimensione minima di almeno 6 metri quadrati. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 10%. Per le loro caratteristiche etologiche i furetti devono poter avere accesso ad un giaciglio angusto e totalmente buio (altrimenti diventano ansiosi ed aggressivi).

Se alloggiata all'aperto la gabbia deve avere una zona ben riparata dalle intemperie dove è presente una tana ben isolata.

La lettiera deve essere fatta di truciolo di legno, striscioline di carta o materiali adeguati e deve essere pulita regolarmente. Devono essere previsti arricchimenti ambientali (tunnel, ripari, nidi bui, ecc).

È vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e devono essere loro garantite un numero congruo di uscite giornaliere.

**3. Manguste e viverridi.**

Aree di almeno 8 metri quadrati fino a 2 esemplari, aumentate di 2 metri quadrati per ogni esemplare in più. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane e rifugi che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

**4. Chirotteri.**

Voliere di dimensioni tali da consentire il volo, con rami e strutture cui i soggetti possano appigliarsi ed arrampicarsi e cassette nido che consentano all'animale l'appoggio e di sottrarsi alla vista.

**5. Piccoli roditori.**

Le gabbie per le cavie, devono avere una base minima di 0,24 metri quadrati, con un'altezza minima di cm 30, fino a due esemplari, con un incremento di 0,12 metri quadrati per ogni ulteriore coppia, con lettiera costituita da fieno di buona qualità, paglia, truciolo di legno, tutolo di mais o altro materiale adeguato. La gabbia deve essere dotata di accessori (rifugi, rastrelliera, rami anche da mordere per assicurare il corretto consumo dei denti) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Per gli scoiattoli, gabbie di almeno cm 70 x 45 x cm 70 di altezza con rete a maglie inferiori a cm 2, alcuni grossi rami naturali, nido con un foro di entrata di cm 3 e di dimensioni superiori a cm 15. La lettiera deve essere costituita da torba, fieno di buona qualità o altri materiali adeguati e deve essere mantenuta in buone condizioni. Può essere collocata anche all'esterno evitando un'esposizione al pieno sole, sbalzi termici o insufficiente ventilazione. La gabbia deve essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Gerbillo: gabbie di almeno cm 56 x 35 x cm 50 di altezza, con lettiera in truciolo di abete, tutolo di mais o altro materiale idoneo. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, gallerie, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Criceto e Topi: gabbia di almeno cm 56 x 35 x cm 50 di altezza, preferibilmente con sbarre orizzontali, con abbondante lettiera fatta con tutolo di mais, truciolo di abete, striscioline di carta o altri materiali adeguati, da cambiare 1-2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, galleria di tubi, tunnel, ramificazioni, trapezio, ruota) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Ratti: gabbie di almeno cm 56 x 35 x cm 50 di altezza, con abbondante lettiera fatta con truciolo di abete tutolo di mais o altro materiale adeguato da cambiare 1-2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, rami, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Cincillà: gabbia di almeno cm 70 x 45 x cm 60 di altezza, con abbondante lettiera fatta di fieno in spesso strato, truciolo di legno, tutolo di mais o analogo materiale idoneo. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

**6.** Per le specie non indicate è comunque necessario assicurare condizioni di detenzione compatibili con le loro caratteristiche etologiche.

#### **Art. 42 - Detenzione di volatili.**

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere preferibilmente tenuti in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre puliti e riforniti.
3. È vietato tenere volatili legati al trespolo.
4. È obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
5. È consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di volatili da cortile. Tale detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica e il benessere degli animali. I volatili di giorno devono poter pascolare e razzolare in un'area all'aperto e di notte devono disporre di un ricovero chiuso, contenente abbeveratoio, mangiatoia e posatoio.
6. È fatto assoluto divieto di:
  - a) lasciare permanentemente all'aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
  - b) strappare o tagliare le penne, amputare ali o arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche, nel qual caso il medico veterinario che effettuerà l'intervento dovrà attestare per iscritto la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione ad altri; il presente comma non si applica ai Centri di Recupero animali selvatici.

#### **Art. 43 - Dimensioni delle gabbie.**

1. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere quantomeno la completa estensione del corpo senza contatto con le pareti e l'estensione alare completa almeno in una direzione.
2. Un unico e ben posizionato sostegno può essere adeguato se il volatile può stare in piedi sul sostegno senza che la testa tocchi il soffitto della gabbia e allo stesso tempo la coda non tocchi il fondo della gabbia. In ogni caso due sostegni, uno ad ogni estremità della gabbia, devono essere forniti a tutte quelle specie che preferiscono volare o saltare all'arrampicarsi (come a titolo di esempio i canarini, i fringillidi, ecc.). I sostegni devono essere posizionati in modo da impedire contaminazioni dovute a caduta di escrementi nell'acqua e nel cibo, e anche per prevenire che le code degli uccelli vengano a contatto con il cibo e l'acqua.
3. Escludendo i bisogni specifici di coppie per la riproduzione o uccelli specifici per le caratteristiche individuali, i seguenti sono i minimi spazi necessari per un singolo esemplare.  
Le misure si riferiscono allo spazio vitale, escludendo eventuali sostegni ornamenti o spazi sotto la grata del fondo. Le misurazioni dei volatili sono da intendersi dalla punta della coda alla testa. Vedasi anche allegato "C".

#### **Art. 44 - Della popolazione di *Columba livia* var. domestica.**

1. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:
  - pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
  - interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi.Ogni intervento dovrà rispettare le regole di non maltrattamento degli animali.
2. Il Comune, in caso di eccessiva proliferazione della popolazione di *Colomba Livia*, potrà adottare metodi di controllo incruenti (per esempio, somministrazione di mangime medicato) per contenerne la riproduzione.

#### **Art. 45 – Protezione dei nidi.**

1. È vietato danneggiare o distruggere i nidi degli uccelli durante il periodo della riproduzione, periodo compreso tra i mesi di aprile e agosto compresi. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, nel periodo sopra citato, il proprietario dovrà segnalare la presenza di eventuali nidi all'Ufficio Diritti

Animali o altri uffici competenti allo scopo di trovare soluzioni idonee al caso per preservarli dalla distruzione.

2. È vietata l'opera di potatura e abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli, compreso fra i mesi di aprile e agosto, tranne nei casi di assoluta necessità, in cui il proprietario (in caso di piante in proprietà privata) dovrà segnalare la presenza di eventuali nidi all'Ufficio Diritti Animali o altri uffici competenti.
3. I nidi di rondine, balestruccio e rondone sono protetti ed è vietata a chiunque la distruzione. Deroghe sono ammesse (in caso di demolizioni, restauri o ristrutturazioni) solo al di fuori del periodo di nidificazione, previa autorizzazione degli Uffici competenti.
4. È fatta eccezione, durante il periodo della nidificazione, la rimozione dei nidi per motivi di pericolo della pubblica incolumità, motivata con l'emissione di Ordinanza Sindacale contingibile e urgente emessa ai sensi dell'art. 54 della legge 267/2000.

## Capitolo VIII - ANIMALI ACQUATICI

### Art. 46 – Ittiofauna.

1. È fatto divieto di:
  - lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
  - porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
  - detenere per qualsiasi motivo l'ittiofauna viva fuori dall'acqua, ad esclusione dei molluschi;
2. Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.

### Art. 47 – Detenzione di specie animali acquatiche.

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti preferibilmente in coppia.
2. Gli spazi e le modalità di detenzione di specie animali acquatiche da parte di privati non dovranno mai essere inferiori a quelle stabilite come riportato al successivo articolo 48.

### Art. 48 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Negli acquari devono essere garantiti:
  - 1- Un volume d'acqua sufficiente a garantire il movimento naturale dei pesci in relazione alla loro dimensione e morfologia. L'altezza dell'acquario non deve superare la sua larghezza aumentata del 50%. Per specie di pesci che da adulti non superano i cm 5 di lunghezza: 1 litro d'acqua per centimetro. Per specie di pesci che da adulti superano i cm 5 di lunghezza: 2 litri d'acqua per centimetro. In ogni caso la lunghezza massima di una specie non deve superare il 10% della lunghezza della vasca in cui viene ospitata.
  - 2- Il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, che deve avere caratteristiche fisicochimiche e di temperatura conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
  - 3 - Arredi, anche vegetali, atti a fornire luoghi di rifugio e di riposo.
  - 4 - È vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque aventi pareti curve di materiale trasparente, poiché crea problemi all'animale che possono portare anche alla morte dello stesso.

### Art. 49 – Tartarughe acquatiche.

1. I detentori di tartarughe acquatiche palustri di origine alloctona (specie *Pseudemys*, *Trachemys*, *Crysemys*) dovranno denunciare il possesso, come previsto dal D.Lgs n° 230 del 15 dicembre 2017 inviando una comunicazione di possesso all'Ufficio Diritti Animali o altri uffici competenti.
2. È fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale o nell'ambiente.
3. Il Comune, tramite l'Ufficio Diritti Animali o altri uffici competenti, in base alle comunicazioni di possesso ricevute, attiverà un monitoraggio della situazione, attuando periodicamente opportuni accertamenti intesi ad ottenere l'aggiornamento sulla presenza di tali animali nell'ambito

dell'ecosistema urbano, al fine di promuovere gli accorgimenti più idonei per la difesa del patrimonio faunistico.

#### **Art. 50 - Divieti**

1. Oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
  - a-** lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui nel precedente articolo 48;
  - b-** conservare ed esporre per la commercializzazione, sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi, ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua, a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie; le vasche devono avere lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
  - c-** procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio, dove detti animali ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b- fino alla consegna al consumatore finale;
  - d -** mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;
  - e-** Tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.

### **Capitolo IX - EQUIDI**

#### **Art. 51 – Equidi.**

1. Il cavallo utilizzato per compagnia, lavoro o attività sportiva va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo, non potrà quindi essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.
2. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente (fieno di base e cereali).
3. È fatto assoluto divieto di mantenere gli equidi in poste, sia all'interno dei box che all'aperto. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste.
4. La superficie minima del box deve essere "2 volte l'altezza al garrese x 2 volte l'altezza al garrese", ovvero per un cavallo di cm 160 di altezza al garrese la superficie minima corrisponde a  $m\ 3,2 \times 3,2 = 10,24$  metri quadrati. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3 metri di media e comunque adeguata alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento. Nel box si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l'adeguata igiene degli zoccoli. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate. La superficie minima del box per fattrici e stalloni è di  $m\ 4 \times 5$ . È fatto comunque obbligo di garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria libera all'aperto in un paddock di adeguate dimensioni ogni giorno per almeno 8 ore.
5. È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili. A tal scopo, le finestre superiori dei box devono essere lasciate aperte, affinché gli animali possano vedersi e fare attività di grooming.
6. I proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia.
7. È fatto altresì divieto di impastoiare gli arti dei cavalli, accorciare il fusto della coda, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
8. Gli equidi impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche e devono godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all'attività svolta. Parimenti, è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.

9. È fatto divieto di utilizzare sugli equidi strumenti coercitivi che li possano danneggiare fisicamente e psicologicamente, con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali – detti “vizi di stalla” – come il ticchio d'appoggio e il ballo dell'orso, l'utilizzo del collare costrittivo e l'immobilità forzata legando l'animale ai due lati della testa, a favore di una terapia atta al recupero comportamentale (spostamento dell'equide all'aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).
10. La detenzione non conforme ai parametri di cui sopra può essere autorizzata dal Comune su parere dei Servizi Veterinari della ATS, in seguito a motivata richiesta (per esempio nel caso in cui l'animale disponga giornalmente di spazi ulteriori ai soli box).
12. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
13. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, “solo dopo” aver verificato, attraverso personale appositamente delegato e presente sul posto prima dello svolgimento della gara, che:
  - a- la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato;
  - b- il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono;
  - c- il Servizio Veterinario Azienda Ats verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali, secondo le prescrizioni dell'Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute, concernente la disciplina di manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

## Capitolo X – AVIFAUNA, ANFIBI E RETTILI

### Art. 52 – Tutela della piccola fauna.

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19/09/1979, recepita con Legge 06/08/1981 n. 503, nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21/05/1992, recepita con DPR 08/09/1997, n.357 e successive integrazioni, nonché nella Legge n. 157/1992, il Comune di Pozzuolo Martesana tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale, oggetto di tutela sono:
  - a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
  - b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
  - c) tutti i mammiferi, ad eccezione di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, a norma dell'art. 2.2 della Legge 157/1992;
  - d) tutti i crostacei di specie autoctone;
  - e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.
 È tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroterri di specie autoctone.
3. Sono vietate l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto 2. Oggetto di tutela sono anche le uova e le forme larvali delle specie sopra elencate.
4. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell'Azienda ATS accertare:
  - a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
  - b) che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi o incidenti alle persone. Gli spazi e le modalità di detenzione degli animali esotici non dovranno ad ogni modo essere mai inferiori a quelle stabilite nel presente Regolamento.
5. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 2, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all'Ufficio competente per la tutela degli animali.

## RETTILI:

### 1. Serpenti:

(Dimensioni per 1 – 2 esemplari) I terrari devono avere le seguenti dimensioni:

- lunghezza: pari almeno al 66% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto; larghezza: pari almeno al 40% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto; altezza: pari al 40% (66% per le specie arboricole) dell'animale maggiore contenuto. Devono comunque sempre essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35 h (80h per le specie arboricole).

Devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:

a) un sistema di riscaldamento (con lampade) ed aperture per la ventilazione, che permettano di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.

b) un rifugio che consenta a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista.

c) rami e posatoi che consentano agli animali che lo necessitano di arrampicarsi e di sostare in posizione sopraelevata.

d) contenitori per l'acqua nei quali gli animali possano immergersi completamente. Per pitoni e grossi costrittori il contenitore per l'acqua deve avere una superficie pari ad almeno 1/3 (2/3 per gli anaconda) dell'area di base del terrario. Acqua filtrata o facilmente rinnovabile, e adeguatamente riscaldata via ambiente.

### 2. Camaleonti:

Terrari ben sviluppati in altezza (almeno cm 60 x 50 x 100h) con almeno una parete in rete per adeguata aerazione, arredati con rami e piante per garantire la possibilità di arrampicarsi, e per fornire nascondigli che consentano ad ognuno degli esemplari alloggiati di isolarsi dagli altri (evitare la coabitazione forzata di esemplari adulti). Per le specie terragnole almeno cm 80 x 40 x 40 con abbondante lettiera dove possano affossarsi. Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

### 3. Iguana e altri sauri:

(Dimensioni per 1 - 2 esemplari) I terrari devono avere le seguenti dimensioni: lunghezza: pari almeno al 150% della lunghezza dell'animale più grande larghezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande altezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande (nell'Iguana verde e nei sauri arboricoli almeno il 100% della lunghezza dell'animale). Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35h (60h per Iguana verde e specie arboricole).

Arredi: una zona rifugio a livello del pavimento.

Disponibilità di posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per le iguane e le specie arboricole o arrampicatrici.

**a-** per Iguana verde e altre specie che lo richiedono contenitori per l'acqua nei quali si possano immergere completamente, e dai quali possano entrare ed uscire con facilità. Acqua di temperatura adeguata (riscaldamento via ambiente), filtrata o che possa essere cambiata regolarmente e con facilità.

**b-** lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

**c-** un sistema di riscaldamento e di ventilazione che permetta di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.

Testuggini: (Dimensioni per 1 - 2 esemplari) Contenitori lunghi almeno 4 volte la lunghezza dell'animale, e larghi 3 volte la lunghezza dell'animale. Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 25h per le testuggini terrestri. Uno o più di un nascondiglio per le testuggini terrestri. Per le testuggini acquatiche, ferme restando le dimensioni minime di cui sopra, terracquee con parte emersa facilmente accessibile, e di dimensioni tali da consentire la sosta fuori dall'acqua a tutti i soggetti. Parte sommersa di dimensioni tali da consentire agevolmente il nuoto. Acqua di temperatura adeguata, filtrata o facilmente rinnovabile. Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

## ANFIBI:

Acquari (per le specie esclusivamente acquatiche), terracquari o terrari umidi (per le specie esclusivamente terrestri), con disponibilità di rifugi e nascondigli, e con vasche a prevalente sviluppo orizzontale.

**Art. 53 – Tutela degli animali esotici.**

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. Il commercio e la detenzione di animali esotici, anche se provenienti da riproduzioni in cattività, appartenenti alle specie di cui legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973) sono disciplinati dalla Legge 7 febbraio 1992 n. 150.
3. I possessori di animali esotici, la cui detenzione non sia vietata, sono tenuti a presentare denuncia di detenzione per il tramite del Servizio veterinario ATS territorialmente competente, allegando alla propria denuncia le certificazioni e gli atti che consentano l'identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni. Una volta presentata denuncia alla ATS, il possessore di animali esotici deve farne pervenire una copia all'ufficio protocollo del Comune di Pozzuolo Martesana.
4. La denuncia di detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
5. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
6. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
7. La domanda di autorizzazione per l'allevamento, deve essere inoltrata al servizio veterinario della Azienda sanitaria ATS locale territoriale competente.
8. L'autorizzazione di cui al precedente comma è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
9. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
10. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
11. Le autorizzazioni per l'allevamento e il commercio sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario dell'ATS competente per territorio, sentito il parere obbligatorio della Commissione regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale vigente.
12. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell'ATS accertare:
  - a) la conoscenza, da parte dell'allevatore o commerciante degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione all'allevamento per il commercio ed al commercio;
  - b) che i ricoveri e/o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi o incidenti alle persone.
13. La detenzione, l'allevamento e il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla Commissione Regionale.

**Art. 54 – Divieto di vivisezione e sperimentazione.**

1. Su tutto il territorio del Comune di Pozzuolo Martesana sono vietati l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di animali appartenenti a qualunque specie ai fini di vivisezione e

sperimentazione inerente ogni tipo di prodotto commerciale utilizzato per scopi estetici o di pulizia della casa e della persona quali saponi, creme, balsami, lozioni, profumi, cosmetici, shampoo, detersivi o altro.

2. In virtù di quanto stabilito dal D.lgs. 116/1992, art. 6, comma 3, e ribadito dalla Circolare ministeriale del 14 maggio 2001, n. 6, il Comune di Pozzuolo Martesana incoraggia le iniziative volte al recupero, riabilitazione e affido di animali utilizzati per la sperimentazione di cui al precedente comma.
3. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi precedenti è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento.

## **Cap. XIII – CANILI, GATTILI**

### **Art. 55 – Cessione del proprio cane e/o gatto al Comune.**

1. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del cane e/o del gatto, nel caso in cui per gravi motivi comprovati sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, può chiedere all'Ufficio Diritti Animali o altri uffici competenti l'autorizzazione a consegnarlo temporaneamente o definitivamente presso il canile/rifugio convenzionato con il Comune o ad associazioni animaliste che collaborano attivamente con esso, in possesso dell'autorizzazione/nulla osta all'attività di ricovero.
2. Nella domanda di cui al comma precedente devono essere indicate le cause che impediscono la detenzione dell'animale e allegati i documenti probatori; l'Ufficio Diritti Animali o altri uffici competenti si pronuncia sulla domanda entro 30 giorni dal ricevimento, indicando eventualmente la quota di spese di mantenimento a carico del cedente. Nel caso di cessione definitiva, al momento della consegna, il proprietario, possessore o detentore deve sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia all'animale stesso, in modo che l'animale possa essere ceduto a terzi in adozione.
3. In caso di grave infermità o privazione della libertà personale del possessore di un cane, in assenza di persona disponibile ad accudirlo, l'animale è trasferito a cura del competente Ufficio Diritti Animali o altri uffici competenti, presso la struttura convenzionata con il Comune, sino a quanto si renda possibile la riconsegna al possessore o a persona di sua fiducia. Tale servizio è gratuito e a carico del Comune.
4. In caso di impossibilità da parte di cittadini aventi patologie tali da non poter più prendere cura dei propri animali, e privi di parentela prossima che possano occuparsene, potranno rivolgersi all'ufficio diritti animali o altri uffici competenti al fine di poter agevolare una eventuale adozione e/o ricovero in struttura autorizzata.
5. In caso di morte del proprietario gli eredi dovranno occuparsi del mantenimento e dell'accudimento dell'animale rimasto solo osservando tutte le disposizioni di cui al presente regolamento. Qualora gli eredi, per gravi motivi comprovati, siano impossibilitati a tenere con sé l'animale, potranno rivolgersi all'ufficio diritti animali o altri uffici competenti. Il Comune provvederà, a spese degli eredi, al ricovero dell'animale presso la struttura convenzionata con lo stesso, fino al momento dell'adozione dell'animale da parte di terzi o fino alla morte dell'animale stesso.

### **Art. 56 - Adozioni e sterilizzazioni.**

1. Qualsiasi struttura di ricovero degli animali convenzionata con il Comune di Pozzuolo Martesana, in collaborazione con i volontari delle associazioni animaliste riconosciute dal Comune stesso, dovrà facilitarne il più possibile l'adozione da parte di privati; a tale scopo, dette strutture, dovranno essere aperte al pubblico almeno quattro giorni alla settimana, comprendendo il sabato e la domenica, ed osservare un orario minimo giornaliero di quattro ore di apertura al pubblico, articolato in due ore al mattino e due al pomeriggio. Gli orari e i giorni di apertura devono essere esposti all'ingresso delle strutture. Si osserva che il Comune ha la facoltà di controllare il benessere dei propri animali, detenuti nella struttura, ogni qualvolta lo ritiene opportuno.
2. Gli affidi temporanei e le adozioni degli animali, possono essere effettuati presso il canile convenzionato con il Comune o presso altre strutture gestite da associazioni animaliste. Per tale pratica l'Ufficio Diritti Animali o altri uffici competenti adatterà un apposito modulo.
3. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma, è obbligatoria nei canili pubblici e privati convenzionati ad esclusione degli allevamenti iscritti al relativo Albo della Regione.

4. Il Comune provvederà alla sterilizzazione di tutti i cani presenti nel canile convenzionato se, entro 30 giorni dalla data d'ingresso dell'animale, nessuno ne ha reclamato la proprietà.

## **Capitolo XIV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 57 - Sanzioni.**

1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia ed in particolare quanto già previsto dalla Legge 20/07/2004 n° 189 di modifica del codice penale:
  - a. Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7 (commi da 1 a 5), 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 39, 41, 45 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00.
  - b. Per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7 (comma 6), 12, 13, 14, 23 (commi da 7 a 9), 24, 25, 26, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 200,00.
  - c. Per l'inosservanza delle norme di cui all'art. 30 (commi da 1 a 6) si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 21 della legge regionale 16/2006.
2. Ai sensi della Legge 02/06-1988 n. 218, la mancanza di atto autorizzativo di cui all'art. 18, ovvero la mancata attuazione della normativa prevista dal disposto del predetto articolo, comporterà l'immediata sospensione della manifestazione per il contravventore e l'applicazione della sanzione da € 300,00 ad € 500,00.
3. Al fine di assicurare una corretta e puntuale applicazione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente per la tutela degli animali, in collaborazione con la Polizia Locale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare, con periodicità almeno annuale, di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

### **Art. 58 – Utilizzo degli introiti delle sanzioni.**

1. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo è del Comune in cui si verifica l'infrazione.
2. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo dovranno essere acquisiti al bilancio comunale e destinati ad attività inerenti alla tutela degli animali.

### **Art. 59 - Vigilanza.**

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Servizi Veterinari ASL, Corpi di Polizia Regionali, Polizia Provinciale, le Guardie Zoofile delle Associazioni Volontariato, ed il Servizio Ispettivo Annonario relativamente alla vigilanza delle attività commerciali.

### **Art. 60 - Danni al Patrimonio Pubblico.**

1. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato.

### **Art. 61 - Collaborazione con Associazioni.**

1. Per particolari problematiche non contemplate dal presente Regolamento potranno, per i singoli casi, essere consultate le Associazioni animaliste, protezionistiche ed ambientaliste riconosciute ed operanti sul territorio a livello nazionale e locale.

#### **Art. 62 - Integrazioni e modificazioni.**

1. Il presente Regolamento potrà essere successivamente modificato o integrato al fine di uniformarlo ad eventuali future normative provinciali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali d'affezione.

#### **Art. 63 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali. In caso di sopravvenute norme statali e/o regionali, le stesse sostituiranno quelle incompatibili fissate nel presente regolamento.

#### **Art. 64 – Entrata in vigore del presente Regolamento e adeguamento alle nuove normative da parte della cittadinanza.**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore contestualmente all'intervenuta esecutiva dell'atto di sua approvazione in Consiglio Comunale.
  2. Si concede alla cittadinanza un periodo di tempo pari a 180 giorni dall'entrata in vigore di tale Regolamento per adeguarsi alle normative. Dopo tale termine, in caso di segnalazioni e conseguenti sopralluoghi da parte dell'Ufficio Diritti Animali o altri uffici competenti e, successivamente, della Polizia Locale, gli Agenti potranno fare gli opportuni verbali, qualora ne sussista l'evenienza.
-

## **ALLEGATI**

**ALLEGATO A (Art.23)**

<b>Allegato 'A'</b> <b>Elenco delle possibili diciture con le quali sono etichettate le pellicce di cani e gatti:</b>		
Asian jackal	Gou-pee	Pelliccia di cane della Mongolia
Asian wolf	Goyangi	Pemmern Wolf
Asiatic raccoon dog	Gubi	Pommern Wolf
Canis latrans	Housecat	Sakhon Nakhon lamb skin
Canis lupus	Katzenfelle	Sobaki
China wolf	Kou pi	Special skin
Chineese fur	Lamb skin	Vera pelliccia
Corsac fox	Loup d'Asie	Volpe azzurra
Dogues du Chine	Mongolian dog	Wild cat
Gae-wolf	Mountain cat	Wolf of Asia
Goupee	Mountain goat skin	Pelliccia non proveniente da specie protette di cui alla Convenzione di Washington

**ALLEGATO B (Art.23)**

<b>Allegato 'B'</b> <b>Elenco delle produzioni suscettibili di utilizzo di pelli e pellicce di cani e gatti:</b>	
Animali giocattolo imbalsamati	Guanti
Borsette e piccoli prodotti in cuoio	Guanti da giardinaggio
Cappelli	Guanti da golf
Colli di pelliccia	Isolanti e imbottiture per calzature
Coperte	Pellicce
Finiture in pelliccia	Prodotti medicinali e ortopedici
Fodere di cappotti	Risvolti per piumini
Giocattoli per bambini	Tamburi e strumenti musicali
Giochi per animali	Tappezzerie per automobili

## **ALLEGATO C (Art.43)**

### **Norme minime di riferimento per la detenzione di animali esotici e selvatici**

#### **UCCELLI**

- Le voliere devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi, disponibilità di acqua per la pulizia del piumaggio, cassette nido o comunque un posatoio munito di riparo per le specie che lo richiedono.

- Si applicano inoltre le seguenti misure minime e prescrizioni (fra parentesi il numero massimo di esemplari, per esemplari in più aumentare in proporzione):

<b>Specie</b>	<b>Base (m)</b>	<b>Altezza (m)</b>	<b>Altre prescrizioni</b>
Struzzo, Emù, Casuario Nandù	Aree in grado di fornire spazio per una corsa piana e lineare di almeno 50 m.	2,5	Densità per esemplare adulto: 50 mq per Struzzo, Emù e Casuario. 25 mq per Nandù.
Cormorani (6) Pellicani (4)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 1 m.
Aironi di piccola e media taglia (3)	5 x 4	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Aironi di grande taglia, Cicogne, Gru (4)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Fenicotteri (4)	15 x 5	2,5	Vasca di m 5 x 4, profondità 40 cm
Anatre	4 mq a capo		Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm (anatre tuffatrici: 1m)
Oche	15 mq a capo		Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Rallidi di piccole dimensioni Caradriformi (6)	5 x 4	2,5	Per specie acquatiche vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Gabbiani (5)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Coraciformi , Picchi, Corvidi (4)	5 x 4	2,5	Martin pescatori: vasca di m 2,5 x 2, profondità 30 cm
Rapaci notturni di piccole e medie dimensioni (2)	5 x 4	2,5	Nido artificiale a cassetta.
Rapaci notturni di grandi dimensioni (2)	15 x 5	2,5	Nido artificiale a cassetta.
Falchi (2- 5) - Sparvieri (2) Nibbi e Albanelle (3) - Poiane (3) Astore (2)	10 x 5	2,5	
Aquile (2) Avvoltoi (4)	20 x 5	3,5	
Galliformi di taglia media e grande	4 mq a capo	2,5	Posatoi
Passeriformi e piccoli psittacidi fino a 15 cm di lunghezza (16)	1,20 x 0,40	0,42	4 posatoi. Gabbie per riproduzione: cm 55 x 28 x 32 h
Passeriformi e piccoli psittacidi fino a 25 cm di lunghezza (12)	1,20 x 0,40	0,42	4 posatoi. Gabbie per riproduzione: cm 60 x 31 x 35 h
Psittacidi di media taglia (Cenerino, Amazzoni, ecc.) (4)	1,00 x 2,50	1,80	Cassetta nido, 3 posatoi
Psittacidi di grossa taglia (Are, ecc.) (2)	2,00 x 4,00	2,20	Cassetta nido, 3 posatoi

Escludendo i bisogni specifici di coppie per la riproduzione o uccelli specifici per le caratteristiche individuali, i seguenti sono i minimi spazi necessari per un singolo esemplare.

Le misure si riferiscono allo spazio vitale, escludendo eventuali sostegni ornamenti o spazi sotto la grata del fondo. Le misurazioni dei volatili sono da intendersi dalla punta della coda alla testa

<b>Volatili da 20 cm o meno di lunghezza dalla punta della coda alla sommità del capo Grandezza minima gabbia:</b>	27 dm <sup>3</sup> (circa 30x30x30 cm)	Esempi: Fringuelli, Canarini, Cocorite, Inseparabili, alcuni piccoli Parrocchetti, ecc.
<b>Volatili da 21 cm a 30 cm di lunghezza dalla punta della coda alla sommità del capo Grandezza minima gabbia:</b>	90 dm <sup>3</sup> (circa 45x45x45 cm)	Esempi: piccoli Conuri, Pionus, Calopsitte, ecc..
<b>Volatili da 31 cm a 60 cm di lunghezza dalla punta della coda alla sommità del capo Grandezza minima gabbia:</b>	160 dm <sup>3</sup> (circa 50x65x50 cm)	Esempi: Pappagalli cenerini, specie piccole di Ara e di Cacatoa, Amazzoni, Parrocchetti ecc.
<b>Volatili da 61 cm a 90 cm Grandezza minima gabbia:</b>	540 dm <sup>3</sup> (circa 60x100x90 cm)	Esempi: Ara, Cacatoa, piccoli Tucani ecc.
<b>Volatili da 91 cm a 115 cm Grandezza minima gabbia:</b>	1,2 m <sup>3</sup> (circa 90x150x150cm)	Esempi: Ara, grandi Tucani ecc.

Quando i volatili vengono tenuti in gruppi, le dimensioni della gabbia devono aumentare per soddisfare i bisogni di tutti gli uccelli. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere al singolo uccello di appollaiarsi comodamente sul sostegno, muovere la coda e allargare le ali senza dover toccare un lato della gabbia o un altro volatile. Nella stessa gabbia è consentita la stabulazione solo di specie compatibili.

Si deve inoltre garantire:

- Che le voliere siano posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;

- Una corretta pulizia delle gabbie, delle voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;

Un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero.

È fatto divieto di:

- Rilasciare volatili in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici.
- Lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici.
- Tenere volatili acquatici tipo oche o anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua.
- Strappare le penne, amputare le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore; nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.
- Mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal veterinario, il quale dovrà indicare la data di inizio e quella di termine di tale prescrizione.

## **ALLEGATO D (Art.16) -**

### **Circhi con utilizzi animali**

Modalità di autorizzazione all'attendamento per circhi e mostre viaggianti:

- I circhi equestri sono ammessi alla utilizzazione delle aree destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo spettacolo;
- Nella domanda dovrà essere indicato sia il tempo di complessiva permanenza (non superiore a 30 giorni), comprendente i giorni utilizzati per l'installazione e lo sgombero, sia il periodo di effettivo spettacolo;
- Le domande dovranno pervenire tra il 120° e 60° giorno antecedente l'inizio del periodo richiesto;
- Il Dirigente responsabile assegnerà le Concessioni in ordine cronologico, avendo come riferimento la data di protocollo delle domande pervenute; (da chiedere)
- In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell'area, o per motivi locali di pubblico interesse, la concessione potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale.

#### **A) Domanda**

Ogni circo o mostra viaggiante, con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, che intenda svolgere la propria attività nel territorio Comunale è tenuto alla presentazione di idonea richiesta cui allegare:

- 1. Documentazione che consenta di identificare, con un nome univoco e non sostituibile, il circo, il rappresentante legale, il gestore/gestori, e le attività che vi si svolgono;
- 2. Documento d'identità del/dei titolare/i dell'impresa corredato da polizze assicurative e di cedole di pagamento, in originale;
- 3. Elenco completo e aggiornato indicante le specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
- 4. Elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione;
- 5. Dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
- 6. Copia del contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre disponibile e che sia responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore.

#### **B) Il contratto del veterinario deve prevedere:**

- 1. l'impostazione di un programma di medicina preventivo;
- 2. la diagnosi tempestiva ed il conseguente trattamento di malattie infettive e zoonosi;
- 3. l'effettiva presenza e gli interventi di pronto soccorso;
- 4. l'eventualità di pratica dell'eutanasia, se necessario;
- 5. consulenze relative alle caratteristiche degli alloggi ed alle gabbie degli animali, dei mezzi di trasporto, delle tecniche di cattura e manipolazione, delle necessità nutrizionali.

Il richiedente si rende consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dagli artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, confermando che tutto quanto verrà dichiarato nella domanda corrisponde a verità.

Ai sensi degli art.li 7 e 9 della legge 241 del 1990 i soggetti cui va inoltrata la comunicazione di avvio di procedimento in relazione alla domanda, in base alle norme indicate sulla partecipazione sono anche i potenziali controinteressati, ossia coloro i quali, come le Associazioni animaliste locali, possono subire un pregiudizio concreto ed attuale dall'adozione del provvedimento finale.

#### **Altri documenti**

- 6. Planimetria con data e firma;
- 7. Elenco dettagliato del personale dipendente e consulente (devono essere specificati i dati anagrafici completi e copia del documento d'identità). Per ciascuna di tali figure dovranno altresì essere elencate: le relative qualifiche professionali, gli eventuali corsi tecnico-professionali frequentati, la data, il luogo e l'istituto presso il quale è stata conseguita la qualifica o frequentato il corso.

Si precisa che tutto il personale del circo deve aver conseguito un corso di formazione professionale qualificato relativo alla cura degli animali e alle loro mansioni specifiche (completo di nozioni sulle

modalità di cattura, manipolazione e gestione degli animali, pronto soccorso) i cui dettagli devono essere inclusi nelle condizioni di rilascio dell'idoneità.

- 8. Piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati. Il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l'adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali
- 9. Piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse, tenuto conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli esemplari. Dovranno, inoltre, essere indicati i luoghi in cui gli alimenti dovranno essere conservati.
- 10. Copia dell'autorizzazione prefettizia.

La mancanza dei requisiti richiesti per la domanda come di sopra indicato, comporta l'inammissibilità de plano della domanda.

l'incompletezza o la falsità di alcuna, tra i documenti richiesti per la domanda, può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.

#### B) Documentazione da esibire a richiesta degli organi di controllo e vigilanza

Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico, ex art. 8-sexies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e secondo i modelli riportati negli allegati al D.M 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili.

Nel registro devono essere indicati:

- 1. Specie, sesso, età dell'animale e dettagli identificativi.
- 2. Data di acquisizione.
- 3. Origine e provenienza.
- 4. Dettagli sulla natura di eventuali malattie o ferite.
- 5. Dettagli sulla eventuale diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticati.
- 6. Dettagli sui processi di cura e riabilitazione.
- 7. Effetti del trattamento.
- 8. Eventi riproduttivi e destinazione della prole.
- 9. Diagnosi post mortem.
- Tale registro dovrà essere sempre disponibile presso la direzione di suddette strutture ed a disposizione degli organi di controllo e vigilanza.

#### C) Identificabilità degli animali

Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica Cites.

In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi:

- 1. mappaggio del DNA, applicazione di micro-chip;
- 2. esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi;
- 3. fotografie.

I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione.

Tutti gli animali non adeguatamente marcati, o non contemplati all'atto del rilascio dell'idoneità e successive certificazioni, verranno considerati detenuti illegalmente.

Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di permettere agli animali un comportamento più naturale possibile, al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

la violazione dei parametri prescritti dal presente articolo può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.

#### D) Trasporto

I metodi di trasporto devono rispettare le normative comunitarie e nazionali vigenti in materia al fine di garantire sempre il benessere e la salute degli esemplari ospitati, anche ai sensi del Regolamento n 1/05. In particolar modo il personale adibito al trasporto degli animali dovrà essere in grado di fornire, in caso di controllo:

- Autorizzazione a svolgere l'attività di trasportatore
- Modello tipo 1 (All. III, Capo I, Reg. 1/2005)
- Certificato di idoneità dei conducenti (art. 6, punto 5) – (art. 37): per il trasporto di equidi domestici, bovini, suini, ovini, caprini e pollame
- Modello 4: nel trasporto nazionale di bovini, suini, equidi, ovini e caprini - D. Min. Sal. 16/05/2007 che modifica D.P.R. 317/96.

#### E) Pulizia, disinfezione ed area per l'isolamento di animali malati

Ogni struttura deve disporre sia di un corretto, adeguato ed aggiornato all'anno corrente piano di pulizia e disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali, sia di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento in isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie.

In particolare, le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni, inclusi eventuali roditori nei locali della struttura. A questo scopo le gabbie devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio.

#### F) Criteri per il collocamento degli animali in strutture attigue

In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali e soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore.

La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

#### G) Esibizioni al di fuori della struttura

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l'idoneità.

#### H) Somministrazione del cibo

Deve essere garantita un'adeguata somministrazione di cibo, coerente con le necessità fisiologiche della specie e dell'individuo in questione, in maniera tale da consentire una crescita sana, che garantisca una buona salute e stimoli il normale comportamento alimentare di ogni specie, secondo un piano di alimentazione adeguato, sottoscritto dal medico veterinario della struttura, ed aggiornato all'anno corrente ed alle singole specie detenute.

Tale cibo deve essere somministrato in modo che ogni individuo ne abbia libero accesso, a prescindere dalle gerarchie di dominanza eventualmente presenti.

Il cibo deve essere di buona qualità, non contaminato da composti chimici e conservato in luoghi adatti al mantenimento dei valori nutrizionali.

La dieta deve essere completa e ben bilanciata.

Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc..) per l'alimentazione degli animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna.

In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse.

I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

#### I) Limitazioni al parco animali

Il 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente ha emanato le Linee guida di indirizzo per il mantenimento degli animali detenuti presso circhi e mostre itineranti, poi integrate in data 19 aprile 2006 con prot. DPN/10/2006/11106, al fine di aggiornare i criteri ivi contenuti rendendoli più aderenti alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore.

Nel suddetto documento la Commissione Scientifica CITES sottolinea come, nei confronti di alcune specie animali in particolare, per le quali comunque sia vincolante la nascita in cattività, il modello di gestione risulti incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti.

La stessa Commissione Scientifica CITES, in data 20 Gennaio 2006, ha stabilito che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati ad ospitare gli animali dei circhi come mezzo per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire l'incolumità pubblica intesa come contatto con il personale addetto ed in seconda istanza come contatto esterno in caso di fuga degli animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e potenzialmente pericolosi.

Pertanto, in linea con quanto enunciato dalla Commissione Scientifica CITES, l'Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all'interno del proprio territorio, l'utilizzo e l'esposizione di quegli animali per cui ne sia stata giudicata la detenzione palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante.

Per quanto sopra esposto è fatto divieto di attendamento nel territorio comunale dei circhi con esemplari delle seguenti specie al seguito: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci diurni e notturni.

Data inoltre l'evidente mancanza di normative specifiche che definiscano protocolli operativi finalizzati al controllo delle malattie infettive e diffuse che possono interessare i rettili, a differenza di altre classi di animali, l'Amministrazione Comunale ritiene doveroso proibire, all'interno del proprio territorio, l'utilizzo e l'esposizione di rettili.

J) Per quanto attiene alle specie non oggetto di divieto, si stabiliscono i requisiti minimi delle strutture di detenzione (dimensioni e altre caratteristiche) necessari a soddisfare, per quanto possibile, le necessità dei singoli individui secondo la loro specie

Il rispetto dei requisiti minimi è considerato una condizione minima necessaria ad evitare l'integrazione del reato di maltrattamento di animali.

In generale, tutti gli animali al seguito devono avere la possibilità di proteggersi in aree riparate dal vento e/o da altre condizioni meteorologiche avverse. In caso di temperature rigide (inferiori a 10° centigradi) devono inoltre disporre di ambienti riscaldati, privi di correnti d'aria e idonei ad assicurare il rispetto dei criteri dettati per ciascuna specie di appartenenza. Le aree esterne devono sempre presentare sia aree soleggiate, sia aree all'ombra.

È espressamente vietato frustare gli animali ovvero privarli di cibo e/o acqua, anche quale metodo di addestramento.

Un simile comportamento potrà essere segnalato all'autorità giudiziaria in qualità di maltrattamento, punito dalla legge italiana in forza degli artt. 544 bis ss. del codice penale.

L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze.

Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico.

Le strutture debbono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo.

## CRITERI SPECIFICI PER SPECIE

### CAMELIDI

Questa famiglia comprende nella Regione Palearctica il Cammello (*Camelus bactrianus*) ed il Dromedario (*Camelus dromedarius*), mentre in quella Neotropica la Vigogna (*Vicugna vicugna*) ed il Guanaco (*Lama guanicoe*), copostipide dell'Alpaca (*Lama pacos*) e del Lama (*Lama giama*) che sono forme domestiche.

#### Strutture interne

Dimensioni: 5 m x 4 m per ogni individuo.

Terreno: lettiera e oggetti che possano catturare l'attenzione degli animali.

#### Strutture esterne

Dimensioni: Lo spazio minimo deve essere di 500 m.q. fino a 3 esemplari (100 m.q. per ogni animale in più). Per le specie domestiche come lama e alpaca lo spazio può essere ridotto a 300m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più).

Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Terreno: terra e sabbia. Devono essere forniti rami per stimolare l'interesse degli animali.

Gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

#### Altri fattori

Strutture interne ed esterne: gli animali non devono essere legati a pali.

Tutte le specie sono resistenti al freddo e possono essere tenute all'esterno per tutto l'anno. I ricoveri e i ripari non riscaldati, devono comunque essere sufficientemente grandi da permettere a tutti gli animali di sdraiarsi contemporaneamente.

I maschi possono talvolta avere manifestazioni aggressive e pertanto devono poter essere separati dagli altri animali; ad ogni modo non è possibile tenere più maschi insieme.

In generale non possono essere tenuti insieme se non in piccoli gruppi o, meglio, a coppie.

Questa specie può essere tenuta insieme ad altri equini.

Spettacoli: tutte le specie, ad eccezione di lama e alpaca, purché addomesticate, devono essere tenute a debita distanza dal pubblico in quanto possono mordere.

Alimentazione: sono tutte specie erbivore e pertanto devono essere alimentate con fieno, erba, frutta, verdure e foglie. Possono essere liberamente aggiunte piccole quantità di alimenti concentrati.

### ZEBRE

#### Strutture interne

Dimensioni: 20 m.q. per animale.

Clima: protezione dalle correnti d'aria e temperatura stabile sempre sopra i 12°C.

Terreno: Lettiera con paglia e oggetti per stimolare l'interesse degli animali.

#### Struttura esterna

Dimensioni: 250 m.q. fino a 3 esemplari (50 m.q. per ogni animale in più). Gli animali devono averne libero accesso per almeno otto ore al giorno.

Clima: gli animali devono poter accedere ad un'area protetta dalle intemperie.

Terreno: deve essere naturale o con sabbia. Se il terreno non è sabbioso gli animali devono avere comunque la possibilità di fare bagni di sabbia.

Devono essere presenti rami per stimolare l'interesse degli animali.

#### Altri fattori

Gli animali non devono essere legati a pali.

In caso di temperature esterne sotto i 12 °C tutti gli animali devono avere la possibilità di ripararsi in ambienti in cui la temperatura sia di circa 12 °C

### BISONTI, BUFALI ED ALTRI BOVIDI

#### Strutture interne

Dimensioni: 35 m.q. per animale.

#### Struttura esterna

Dimensioni: 350m.q. fino a 3 esemplari (100m.q. per ogni animale in più).

#### Altri fattori

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.

#### STRUZZO E ALTRI RATITI

##### Strutture interne

Dimensioni: 25m.q. per animale

##### Struttura esterna

Dimensioni: 350m.q. fino a 3 esemplari (100m.q. per ogni animale in più).

##### Altri fattori

È fatto espresso divieto di legare gli animali sia in strutture interne, sia in strutture esterne, salvo il tempo necessario per trattamenti sanitari legati al benessere dell'animale e limitatamente al tempo necessario alle terapie.